

**NOTA PER UDIENZA 28.5.2015**  
**III SEZIONE PENALE CORTE DI CASSAZIONE**

**IL REATO ATTRIBUITO AI CAPI 2) E 2-BIS)**

è l'aver realizzato “scavi di fondazione con platea in cemento e movimentazione di terra in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”, trattandosi, coerentemente con l'intero procedimento giudiziario, di vincolo paesaggistico causato da presenza di bosco che nel seguito è chiamato “vincolo boschivo”.

- **Tale reato non sussiste** per i seguenti motivi:
  - 1) i detti lavori edili sono avvenuti su un'area che è definita priva di ogni vincolo paesaggistico dalle Tavole B del PTPR e priva di vincolo boschivo dall'art. 38 delle Norme del PTPR;
  - 2) questi due contenuti del PTPR sono quanto della vigente normativa ha nella fattispecie rilievo operativo per stabilire l'esistenza o l'inesistenza di vincoli paesaggistici;
  - 3) i detti lavori non hanno interessato vincoli paesaggistici esterni all'area dove sono avvenuti.
- **L'inesistenza di vincoli paesaggistici stabilita dalle Tavole B** sull'area dei lavori può essere facilmente confermata da molte ortofotografie precedenti e successive al periodo di tali lavori, e che attualmente sono rese disponibili, insieme alle relative date di ripresa, da istituzioni ed aziende di primaria reputazione quali il Ministero dell'Ambiente (con il *Geoportale Nazionale*) e Google Inc. (con *Google Earth*).
- **L'inesistenza di vincolo boschivo stabilita dall'art. 38 delle Norme del PTPR** sull'area dei lavori è dovuta all'essere tale area interna alla particella {P.11,F.1} che è determinata interamente priva di vincolo boschivo dalla lettera d) del comma 4 del detto articolo per i seguenti motivi.
  - 1) La {P.11,F.1} ha una identità colturale di *pascolo arborato* confermata da lunghissimo tempo da ogni documento che avrebbe potuto contraddirla. Infatti la sua visura catastale storica (in atti) la qualifica *pascolo* fin dall'iniziale impianto meccanografico del 20/12/1971 e poi *pascolo arborato* dal 11/04/2008, la Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio (in atti) qualifica “aree a pascolo naturale e praterie di alta quota” l'85% della sua superficie, la car-

tina IGM scala 1:25000 (in atti) la rappresenta interamente priva di copertura arborea. Inoltre tale stessa identità colturale di *pascolo arborato* è confermata dalla consulenza tecnica dell'agronomo Dott. Maurizio Frattali del 15/07/2011 (in atti) e dalla consulenza tecnica degli agronomi forestali Dott. Dino Andreani e Dott. Daniele Altobelli del 24/03/2014 (in atti).

2) Per la {P.11,F.1}, la consulenza del Dott. Frattali certifica un grado di “copertura arborea” minore del 20% e la consulenza dei Dott.ri Altobelli e Andreani certifica un grado di “copertura arborea a maturità” pari al 16,44% su base aereofotogrammetrica e al 18,4% su base dendrometrica, risultando così valori notevolmente minori del 50% indicato dall'anzidetta lettera d).

3) La citate consulenze escludono sulla {P.11,F.1} rinnovazioni forestali e progetti di rimboschimento, essendo ciò specificamente confermato dalla cronistoria aereofotogrammetrica dal 1988 al 2013 riportata nella consulenza dei Dott.ri Altobelli e Andreani, come pure dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio che esclude “aree a ricolonizzazione naturale” e “aree a ricolonizzazione artificiale”.

- **L'inesistenza di vincolo boschivo, stabilita dall'art. 38 delle Norme del PTPR sulla {P.11,F.1}**, è parzialmente contraddetta dalle Tavole B del PTPR. Tuttavia un tale contrasto è previsto e regolamentato dall'art. 15 delle Norme del PTPR il cui comma 4 afferma perentoriamente la soccombenza delle Tavole B all'art. 38.
- **Lo stralcio cartografico delle Tavole A del PTPR in atti individua sulla {P.11,F.1} “Paesaggio naturale di continuità” e “Paesaggio naturale”**. Le “discipline di tutela, d'uso e di valorizzazione” di questi due paesaggi sono costituite dai rispettivi artt. 21 e 23 delle Norme del PTPR. Tuttavia nell'attuale ricorso è accuratamente mostrata l'erroneità del dedurre da queste due circostanze che tali artt. 21 e 23 si applicano alla {P.11,F.1} giacché manca l'ulteriore e assolutamente necessaria condizione costituita dall'essere questa particella sottoposta a vincoli paesaggistici.
- **La dettagliata cronologia esposta nell'atto di appello**, degli atti e documenti inerenti il permesso di costruire n. 2/2010, mostra che tale permesso è stato rilasciato in totale conformità alla vigente normativa e, per quanto riguarda specificamente i vincoli paesaggistici, sulla base dell'ammissibilità urbanistico-edilizia accertata in data 16.5.2009 dall'Arch. Franco Orsini in qualità di consulente per l'urbanistica e l'edilizia del Comune (come risulta dalla lettera, in atti, del Comune di Vacone prot. n. 1204 del 27/05/2009).

### IL REATO ATTRIBUITO AL CAPO 3)

è l'aver dichiarato che "il lotto interessato dall'edificazione era pari 53.300 mq, mentre invero la superficie "non boscata" [...] si estende esclusivamente per circa 16.400 mq".

- **Tale reato non sussiste** per i seguenti motivi:
  - 1) le Tavole B del PTPR distinguono sulla {P.11,F.1} (estesa 62500 mq) una parte priva di vincoli paesaggistici e la restante parte sottoposta a vincolo boschivo, essendo evidentemente ciò l'origine dei detti 16400 mq citati al capo 3);
  - 2) invece l'art. 38 delle Norme del PTPR stabilisce che l'intera {P.11,F.1} è priva di vincolo boschivo e così afferma che per l'edificazione è disponibile un'area "non boscata" di 62500 mq e quindi maggiore dei 53.300 mq citati al capo 3);
  - 3) tuttavia un tale contrasto è come detto previsto e regolamentato dal PTPR nel senso del prevalere l'art. 38 sulle Tavole B, conseguendo evidente l'inesistenza del reato in oggetto.

Roma 27.5.2015

Giacomo Lorenzoni